

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PER
L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

L'anno duemilaquattro il giorno_____ del mese di_____, nella sede dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, ubicata in Vignola (Mo), via Bellucci n.1, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

l'Unione di Comuni Terre di Castelli, con sede in Vignola (Mo), via Bellucci n. 1, in persona del Presidente *pro tempore* sig. Roberto Adani, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. ____ del _____;

il Comune di Castelnuovo Rangone, con sede in Castelnuovo Rangone (Mo), piazza Roma n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore* sig. Roberto Alperoli, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castelnuovo Rangone, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

il Comune di Castelvetro di Modena, con sede in Castelvetro di Modena (Mo), piazza Roma n. 5, in persona del Sindaco *pro tempore* sig. Roberto Maletti, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castelvetro di Modena, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

il Comune di Savignano sul Panaro, con sede in Savignano s/P. (Mo), via Dozza n. 64, in persona del Sindaco *pro tempore* sig.ra Catia Fornari, la quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Savignano s/P., in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____;

il Comune di Spilamberto, con sede in Spilamberto (Mo), piazza Caduti Libertà n. 3, in persona del Sindaco *pro tempore* sig. Luca Gozzoli, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Spilamberto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____;

il Comune di Vignola, con sede in Vignola (Mo), via Bellucci n. 1, in persona del Vicesindaco *pro tempore* sig. Paolo Morselli, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Vignola, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____;

PREMESSO

- che l'art. 30 del D.lgs. 267/00 stabilisce che gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che le predette convenzioni, stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle

funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- che l'art. 15 della Legge 241/90 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che lo Stato e la Regione Emilia Romagna favoriscono la costituzione di gestioni associate tra enti locali, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati;

Tutto ciò premesso, le Parti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, sigg.ri Roberto Adani, Roberto Alperoli, Roberto Maletti, Catia Fornari, Luca Gozzoli, Paolo Morselli **convengono e stipulano quanto segue:**

ART. 1

OGGETTO E DELEGA

Le Parti manifestano espressamente la loro volontà di gestire in forma associata e coordinata le procedure di scelta del contraente per l'acquisizione di beni e di servizi, e, all'esito delle stesse, stipulare contratti quadro di cui al successivo art. 2 con i soggetti prescelti.

Per tale scopo, ogni qualvolta occorra provvedere all'acquisizione di una specifica specie merceologica di beni e/o di una determinata

prestazione di servizi, gli Enti aggregati interessati delegano ogni funzione, compito e attività, anche connessi, per l'indizione, esecuzione e gestione della procedura di scelta del contraente, nonché di stipula del contratto quadro, all'Unione di Comuni Terre di Castelli, quale Ente Capofila, con le modalità e nei limiti indicati dal presente atto.

L'Unione di Comuni Terre di Castelli, quale Ente Capofila, si impegna ad accettare le deleghe di volta in volta conferite qualora l'interesse ad acquisire una determinata specie merceologica e/o una determinata prestazione di servizio sia manifestato da almeno tre degli enti aggregati. Qualora la richiesta provenga da un numero inferiore di enti aggregati oppure è presunta la sussistenza di ragioni di pubblico interesse, l'Unione si riserva la facoltà di rifiutare la delega, offrendo adeguata motivazione.

Qualora la delega venga conferita, l'Unione si impegna a esercitarla conformemente a quanto stabilito nel presente atto, anche agendo in nome e per conto degli altri enti deleganti.

ART.2

FINALITA'

La finalità che si intende perseguire con la presente convenzione è quella di avviare e realizzare una gestione in forma associata della spesa degli enti locali per l'acquisizione di beni e servizi, che consenta:

- una maggiore rispondenza ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;

- una semplificazione, razionalizzazione e accelerazione dell'azione amministrativa relativamente all'individuazione delle strategie di spesa e, quindi, alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi;
- l'ottimizzazione del processo di approvvigionamento di beni e servizi, anche mediante la stipula di un contratto quadro che regolamenti singole forniture o prestazioni in favore di ciascun ente aggregato;
- il miglioramento della qualità del servizio dei singoli enti in termini di competenza merceologica, di applicazione degli istituti economico-giuridici, di uniformazione delle procedure.

ART. 3

MODALITA'

La gestione in forma associata e coordinata degli appalti di beni e di servizi da parte degli enti aggregati dovrà realizzarsi secondo le modalità che seguono.

La procedura di gara dovrà svolgersi nel rispetto delle sottoindicate condizioni:

- la procedura di gara sarà determinata dall'Ente Capofila;
- la Commissione sarà composta e nominata secondo quanto stabilito dalle fonti regolamentari dell'Ente Capofila, ciò anche in deroga ai regolamenti dei singoli enti aggregati;
- la normativa applicabile alla procedura di gara sarà costituita dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché dal regolamento dell'Ente Capofila, ciò anche in deroga

- ai singoli regolamenti, anche specifici in ordine all'oggetto di gara, dei singoli enti aggregati;
- con il soggetto aggiudicatario della fornitura di beni e/o della prestazione di servizi oggetto di gara verrà stipulato un contratto quadro, di tipo normativo, che regolamenterà la fornitura e/o la prestazione in favore di ciascun ente aggregato;
 - le singole forniture di beni/prestazioni di servizio in favore di ciascun ente aggregato si perfezioneranno, salvo quanto stabilito successivamente, con la ricezione da parte del soggetto aggiudicatario degli ordini;
 - ciascun ente aggregato si impegna a comunicare formalmente il proprio fabbisogno all'Ente Capofila in tempo utile e, in ogni caso, almeno venti giorni prima della pubblicazione del bando di gara;
 - i fabbisogni così comunicati determineranno il quantitativo minimo presunto dei beni/servizi oggetto della gara;
 - in caso di mancata acquisizione da parte del singolo ente aggregato del fabbisogno dallo stesso comunicato all'Ente Capofila, lo stesso ente aggregato risponderà direttamente nei confronti del soggetto aggiudicatario per l'inadempimento, restando con ciò l'Ente Capofila estraneo da ogni effetto e conseguenza dell'inadempimento medesimo;
 - l'Ente Capofila si impegna a organizzare e gestire il servizio oggetto del presente atto conformemente alla normativa in materia e agli indirizzi concordati tra gli enti aggregati,

assumendo gli atti gestionali di competenza.

ART.4

DURATA

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà durata pari a quella dell'Unione di Comuni Terre di Castelli.

ART. 5

COMPITI DELL'ENTE CAPOFILA

Nell'ambito della delega di volta in volta conferita in ragione della singola acquisizione di beni e/o di servizi da effettuarsi, l'Ente Capofila dovrà svolgere ogni compito e funzione inerente l'intera procedura di gara, dalla fase istruttoria a quella conclusiva di aggiudicazione, nonché la stipulazione e l'esecuzione del contratto quadro con il soggetto aggiudicatario.

In particolare e, comunque, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, all'Ente Capofila sono affidati i seguenti compiti e attività:

- a) predisporre, con la collaborazione dei Responsabili degli enti deleganti, gli atti di gara e il relativo contratto quadro;
- b) svolgere ogni attività preliminare e/o connessa per la predisposizione della gara (es. studio e analisi del mercato di riferimento);
- c) rilevare, con il supporto dei Responsabili degli enti deleganti, le esigenze di approvvigionamento e il fabbisogno;
- d) sottoscrivere, anche in nome e per conto degli enti deleganti,

- gli atti di gara, ivi compresi quelli connessi e/o collegati e/o consequenziali alla procedura;
- e) approvare e pubblicare gli atti di gara, garantendone la conformità alla normativa di settore;
 - f) ricevere le domande di partecipazione e invitare i concorrenti prequalificati sulla base dei requisiti e delle condizioni stabilite;
 - g) ricevere le offerte inviate dai concorrenti e valutare le medesime mediante un'apposita commissione di gara, nominata come sopra specificato;
 - h) provvedere a ogni attività necessaria e comunque connessa al perfezionamento del contratto quadro con il soggetto risultato aggiudicatario della procedura;
 - i) stipulare, in nome e per conto degli enti deleganti, il contratto quadro con il soggetto aggiudicatario;
 - j) custodire la cauzione definitiva prestata dal soggetto aggiudicatario e in generale tutti i documenti in originale;
 - k) provvedere, anche in nome e per conto degli enti deleganti, a ogni attività necessaria e opportuna alla corretta esecuzione contrattuale, fatta eccezione per le attività connesse e consequenziali alla verifica qualitativa e quantitativa delle forniture di beni ricevute e/o prestazioni di servizio rese, che rimangono a esclusivo carico dei singoli enti deleganti;
 - l) difesa in giudizio per ogni controversia inerente la fase di affidamento e revoca della procedura di gara.

L'Ente Capofila dovrà, inoltre, garantire:

- la condivisione con gli enti deleganti degli atti di gara e del contratto quadro prima della loro pubblicazione;
- l'adeguamento degli atti di gara alle esigenze avanzate dai singoli enti deleganti compatibili con la funzione di standardizzazione degli ordini di acquisto;
- l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;
- il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 241/90;
- la tempestiva e formale comunicazione agli enti deleganti dell'intervenuta aggiudicazione nonché della stipulazione del contratto quadro;
- l'informazione bisettimanale agli enti deleganti dello stato di avanzamento delle attività, nonché la comunicazione in ogni momento di particolari accadimenti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della procedura di gara.

ART. 6

COMPITI DEGLI ENTI AGGREGATI

Ciascun ente aggregato nominerà un Responsabile che sarà referente/responsabile nei confronti dell'Ente Capofila e, quindi, avrà la capacità di rappresentare a ogni effetto l'Ente aggregato.

Ciascun Ente aggregato coadiuva l'Ente Capofila, comunicando le proprie specifiche esigenze e fornendo tutte le informazioni utili e opportune per lo studio di fattibilità in ordine all'espletamento della

singola gara, entro i termini indicati dall'Ente Capofila.

Qualora l'Ente aggregato sia interessato all'acquisizione della fornitura di beni e/o della prestazione di servizio individuata, conferirà apposita delega all'Unione di Comuni Terre di Castelli, affinché la stessa possa espletare le funzioni e le attività attribuite quale Ente Capofila.

Una volta stipulato il contratto con il soggetto aggiudicatario, ciascun Ente delegante avrà il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché di attivare tutte le attività consequenziali.

Ciascun Ente delegante si impegna altresì:

- ad acquisire, nel corso della vigenza del contratto quadro, beni e/o servizi per un quantitativo almeno pari a quello comunicato all'Ente Capofila in sede di predisposizione degli atti di gara;
- a provvedere al pagamento, nei termini indicati nel contratto quadro, dei corrispettivi relativi alle acquisizioni effettuate;
- a rimborsare l'Ente Capofila delle spese della procedura e della stipula del contratto quadro, come definite nel successivo art. 7.

E' data facoltà agli enti aggregati che non abbiano conferito delega anteriormente all'espletamento della singola procedura di gara, di utilizzare il contratto quadro, previo conferimento di mandato speciale.

ART.7

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEL SERVIZIO

L'Ente Capofila svolgerà i compiti, le funzioni e le attività a esso

delegati senza alcun compenso e mettendo a disposizione i propri uffici, gli arredi e gli altri beni necessari.

Le spese sostenute dall'Ente Capofila per l'espletamento delle procedure di gara, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese postali e quelle per la pubblicazione degli atti di gara, le spese per la stipula del contratto quadro che non siano poste a carico del soggetto aggiudicatario, saranno ripartite tra gli enti deleganti in misura proporzionale alla percentuale di beni e/o servizi di cui gli stessi si approvvigioneranno mediante il contratto quadro.

ART.8

RECESSO, RINUNCIA, SCIoglIMENTO

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 e segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo. Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno per i restanti Comuni la gestione in forma associata delle funzioni e delle attività oggetto della presente convenzione.

L'Ente recedente, nel caso in cui abbia assunto la qualifica di ente delegante, risponderà direttamente al soggetto aggiudicatario della fornitura/prestazione, manlevando in tal senso l'Ente Capofila e gli altri enti deleganti da ogni pretesa che dovesse avanzare il soggetto aggiudicatario medesimo.

Il recesso dell'Unione dalla presente convenzione o la rinuncia alla/alle delega/deleghe conferita/conferite avrà effetto alla scadenza dei rapporti contrattuali in essere.

In caso di scioglimento dell'Unione si applicano le procedure previste dall'art. 3, comma 2, dello Statuto.

ART. 9

CONTROVERSIE

Gli enti aggregati si impegnano a risolvere ogni controversia in ordine alla conclusione, esecuzione, interpretazione, risoluzione, validità, esistenza, efficacia del presente atto prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla definizione della controversia in via bonaria, la competenza è determinata secondo la normativa vigente.

ART.10

CLAUSOLA FINALE

Gli enti aggregati dichiarano di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole del presente accordo, di aver integralmente negoziato ciascuna dette clausole e di approvarle quindi specificamente, sia singolarmente che nel loro insieme.

Il presente accordo deve intendersi derogatorio di ogni e qualsivoglia pregressa intesa tra gli enti aggregati e qualunque modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle eventuali obbligazioni scaturenti dal presente accordo non potrà costituire in nessun caso rinuncia ai diritti o alle ragioni nascenti dallo stesso che, quindi, gli enti aggregati si riservano di fare comunque valere quando lo riterranno opportuno e in ogni caso nei

limiti dei relativi termini prescrizionali.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifici accordi di volta in volta approvati da tutti gli enti aggregati, nonché al codice civile, alle leggi in materia di appalti e alla normativa vigente.

ART. 11

REGISTRAZIONE

La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella del D.P.R. 131/86.

Vignola, _____

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Unione di Comuni Terre di Castelli

Il Presidente Roberto Adani _____

per il Comune di Castelnuovo Rangone

Il Sindaco Roberto Alperoli _____

per il Comune di Castelvetro di Modena

Il Sindaco Roberto Maletti _____

per il Comune di Savignano sul Panaro

Il Sindaco Catia Fornari _____

per il Comune di Spilamberto

Il Sindaco Luca Gozzoli _____

per il Comune di Vignola

Il Vicesindaco Paolo Morselli _____